

Prot.:349481/RU

Roma, 12 giugno 2024

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute da fabbricanti e importatori, che hanno richiesto l’iscrizione in tariffa di nuovi prodotti;

VISTI gli esiti delle istruttorie, condotte dall’Ufficio competente, in relazione alle istanze presentate;

CONSIDERATO che l’inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e la loro modifica sono disciplinati dall’articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuati in base ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle, pubblicate sul sito *internet* dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere, in base alle richieste pervenute, all’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa di settore, si riserva comunque di svolgere, successivamente all’iscrizione in tariffa, ulteriori attività di controllo e di monitoraggio dei prodotti del tabacco, commercializzati per il tramite della rete di vendita ufficiale;

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DETERMINA

ARTICOLO 1

1. Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione di cui all’articolo 39-*quinquies*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in base ai rispettivi prezzi di vendita richiesti da fabbricanti e importatori:



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

TABELLA A – SIGARETTE

Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/ conf.ne
ELIXYR+ X-TYPE 100S	astuccio da 20 pezzi	245,00	4,90
CHIARAVALLE GRAN RISERVA	astuccio da 20 pezzi	300,00	6,00

TABELLA B – SIGARI

Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/ conf.ne
PARTAGAS LINEA MAESTRA	da 3 pezzi	26.000,00	390,00
MONTECRISTO EDMUNDO RESERVA	da 20 pezzi	14.000,00	1.400,00
TOSCANO AQUILA - FORMATO ASSOLO	da 4 pezzi	450,00	9,00
TOSCANO AQUILA - FORMATO ROBUSTO	da 4 pezzi	450,00	9,00
TOSCANO ORIGINALE MILLENNIUM 2024 3 SIGARI	da 3 pezzi	2.333,34	35,00
TOSCANO ORIGINALE MILLENNIUM 2024 18 SIGARI	da 18 pezzi	2.166,67	195,00

TABELLA D – TRINCIATI A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

Marca	Conf.ne	Euro/Kg. conv.le	Euro/ conf.ne
AMSTERDAMER XXX NEPAL	da 30 grammi	233,34	7,00
AMSTERDAMER XXX HIMALAYA	da 30 grammi	233,34	7,00

ARTICOLO 2

1. La tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è aggiornata ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 e pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse